masso conclusi prima che entrasse in vigore il regolamento del Consiglio n. 2498/74 per quantitativi di burro non ancora regolarmente svincolati dall'ammasso a quella data, cioè il 7 ottobre 1974.

4. La motivazione d'un atto normativo può risultare non soltanto dal suo testo, ma altresì dall'insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione.

5. Il regolamento n. 2517/74 è valido.

Nel procedimento 92/77,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court of Ireland, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

AN BORD BAINNE CO-OPERATIVE LIMITED

e

MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,

domanda concernente l'interpretazione e la validità di talune norme dei regolamenti della Commissione n. 685/69 e n. 2517/74 in materia d'aiuto all'ammasso privato del burro e della crema di latte,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: G. Bosco, presidente di Sezione; A. M. Donner e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

1. Il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organiz-

zazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caserari (GU 1968, n. L 148, pag. 13), instaura, col suo art. 6, n. 2, nell'ambito del sistema degl'interventi, un regime di aiuti all'ammasso privato del burro e della crema di latte prodotti nella Comunità.

L'aiuto è concesso per quantitativi depositati a spese del produttore e per burro prodotto durante un limitato periodo che precede immediatamente l'inizio dell'ammasso. Esso mira essenzialmente a compensare le oscillazioni stagionali di prezzo ed a permettere il ritiro temporaneo dal mercato.

Il regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n. 985, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (GU 1968, n. L 169, pag. 1), dichiara nel suo dodicesimo considerando che «per assicurare l'uniformità del sistema nella Comunità è necessario prevedere un contratto d'ammasso stipulato secondo disposizioni comunitarie, nonché un calcolo uniforme dell'importo degli aiuti in relazione alle spese d'ammasso e all'evoluzione del mercato». L'ente d'intervento è obbligato a stipulare un contratto di questo tipo con qualsiasi operatore interessato che sia in grado di soddisfare alle condizioni richieste. Dette condizioni sono fissate in modo dettagliato dallo Stato membro in questione e vengono allegate ai differenti contratti sotto forma di «condizioni-tipo». Tuttavia, un certo numero di clausole devono figurarvi in forza di disposizioni comunitarie.

L'ammontare dell'aiuto è fissato dalla Comunità tenuto conto delle spese d'ammasso e del prevedibile andamento dei prezzi del burro fresco e del burro d'ammasso. Esso si compone di più elementi, definiti dall'art. 24 del regolamento (CEE) della Commissione n. 685/69 (GU 1969, n. L 90, pag. 12) nella versione risultante dal regolamento (CEE) della Commissione n. 658/74 (GU 1974, n. L 80, pag. 3).

Nel suo art. 27 il regolamento n. 685/69 precisa che, per il calcolo dell'aiuto all'ammasso della crema, le quantità di crema (pastorizzata) sono convertite in «equivalenti di burro» moltiplicando per 1,25 la quantità di materia grassa contenuta nella crema.

Lo stesso regolamento dispone, all'art. 26, che l'aiuto all'ammasso privato può essere accordato soltanto se la durata dell'ammasso è di almeno 4 mesi e, all'art. 28, che, salvo per la stagione 1968/1969, il periodo d'ammasso ha inizio il 1° aprile e termina il 30 settembre dello stesso anno, mentre il periodo di uscita dall'ammasso ha inizio il 1° novembre e termina il 31 marzo dell'anno successivo. L'art. 29 infine che, nella sua versione originale, disciplinava l'ipotesi della maggiorazione dell'aiuto dovuta alla diminuzione del prezzo d'acquisto del burro, contemplava, secondo il testo modificato dai regolamenti della Commissione n. 880/69 (GU 1969, n. L 114, pag. 11), n. 1064/69 (GU 1969, n. L 139, pag. 13) e n. 603/70 (GU 1970, n. L 72, pag. 62) quanto segue:

«In caso di variazione dei prezzi di acquisto del burro da parte dell'organismo d'intervento ... l'aiuto di cui all'art. 24 per i quantitativi di burro e di crema espressi in equivalenti di burro, che si trovava sotto contratto per l'ammasso, entrati in quest'ultimo prima della data d'applicazione della variazione del prezzo d'acquisto e [che] si trovano ancora nell'ammasso al momento della variazione dei prezzi,

a) è maggiorato dell'importo corrispondente all'eventuale diminuzione del prezzo d'acquisto,

b) è diminuito dell'importo corrispondente all'eventuale aumento del prezzo d'acquisto.»

Il predetto testo è stato successivamente completato dal regolamento della

Commissione 3 ottobre 1974, n. 2517 (GU 1974, n. L 269, pag. 24), con le seguenti disposizioni:

«Nel caso in cui l'importo dell'aumento del prezzo d'acquisto sia superiore all'importo dell'aiuto, quest'ultimo non viene concesso.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in caso di modifica dell'importo, espresso in moneta nazionale, del prezzo d'acquisto del burro praticato dall'organismo d'intervento interessato.»

Il regolamento, pubblicato il 4 ottobre 1974, è entrato in vigore il 1° ottobre 1974.

Con il regolamento del Consiglio 2 ottobre 1974, n. 2496 (GU 1974, n. L 268, pag. 1), i prezzi d'intervento (che corrispondono ai «prezzi d'acquisto» dell'ente d'intervento), applicabili nel settore agricolo per la stagione 1974/1975, sono stati modificati rispetto a quelli fissati dal regolamento del Consiglio 28 marzo 1974, n. 663 (GU 1974, n. L 85, pag. 52). Per quanto concerne in particolare il burro, il prezzo d'intervento è stato portato, per l'Irlanda, da 163,40 a 170,43 unità di conto (u.c.) il q.le. In conseguenza di ciò il prezzo d'intervento del burro è passato da 1 660,14 a 1 731,57 u.c. la tonnellata inglese. Questo regolamento è entrato in vigore il 7 ottobre 1974.

2. Ogniqualvolta le operazioni da effettuare nell'ambito della politica agricola comune esigono la conversione delle monete dei nuovi Stati membri in altre monete o in u.c., il tasso di cambio da applicare per questa conversione è stabilito dai regolamenti comunitari.

Il regolamento del Consiglio 31 gennaio 1973, n. 222 (GU 1973, n. L 27, pag. 4) contemplava per l'Irlanda un tasso di cambio pari al tasso rappresentativo di conversione della moneta di tale Stato (a quell'epoca: 1 sterlina irlandese = 2,1644 u.c.). Detto tasso è stato modificato dal regolamento del Consiglio 2 ottobre 1974, n. 2498 (GU 1974, n. L 268, pag. 6) e ridotto a 1,9485 u.c. per sterlina.

Quest'ultimo regolamento, al pari del già citato regolamento n. 2496/74, si applicava a decorrere dal 7 ottobre 1974.

3. La An Bord Bainne Co-operative Ltd. è una società a responsabilità limitata, costituita a norma del diritto irlandese, che acquista, mette in commercio e vende latte e prodotti lattiero-caseari, fra cui burro e panna.

Sulla base ed in esecuzione di cinque contratti d'ammasso privato conclusi con il Ministero dell'agricoltura e della pesca — che è in Irlanda l'ente nazionale d'intervento ai fini della politica agricola comune — la predetta società conferiva all'ammasso alcune partite di burro e di panna per il periodo compreso fra il 10 giugno 1974 ed il 5 febbraio 1975.

Ai fini del presente procedimento, la società attrice non si oppone a che gli aiuti dovuti in forza dei suddetti contratti siano ridotti a causa dell'aumento del prezzo d'acquisto del burro in seguito al regolamento del Consiglio n. 2496/74, ma contesta che, viste la clausole dei contratti conclusi nella fattispecie e tenuto conto dell'interpretazione corretta del regolamento n. 2517/74, la modifica del tasso di cambio della sterlina irlandese rispetto all'u.c., effettuata dal regolamento del Consiglio n. 2498/74, possa venir considerata come un elemento implicante un nuovo aumento del prezzo d'acquisto del burro e, per ciò stesso, un'ulteriore riduzione dell'aiuto, che verrebbe in tal modo, nel caso di specie, portato a zero.

Richiamandosi alle clausole dei già menzionati contratti nonché alla disciplina comunitaria in causa, la società di cui trattasi ha chiesto all'ente d'intervento il pagamento, a titolo d'aiuto all'ammasso privato, di 457 475,87 ster-

line irlandesi, pari a 891 391,75 u.c. espresse in moneta nazionale secondo il nuovo tasso di conversione della sterlina irlandese.

L'ente d'intervento ha respinto la domanda, rilevando che, in base all'art. 29, 2° comma, del regolamento n. 685/69, nella versione risultante dal regolamento della Commissione n. 2517/74, nel caso in cui l'importo dell'aumento del prezzo di acquisto del burro sia superiore all'importo dell'aiuto, quest'ultimo non viene concesso. Tale è, a suo parere, la situazione nel caso di specie, in cui il prezzo d'acquisto del burro in Irlanda ha subito un «duplice» aumento dovuto:

— da una parte, alla modifica del suo livello espresso in unità di conto, modifica causata dal regolamento n. 2496/74, e

— dall'altra, alla modifica del suo livello in sterline irlandesi corrispondente al tasso rappresentativo della sterlina irlandese fissato dal regolamento n. 2498/74.

4. La controversia è stata portata dinanzi alla High Court of Ireland la quale ha ritenuto che per risolvere i punti di diritto in discussione fosse necessaria l'interpretazione del diritto comunitario ed ha pertanto sospeso, con ordinanza 13 luglio 1977, il procedimento, sottoponendo alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2498/74, che ha modificato il tasso di conversione dell'unità di conto in sterline irlandesi, abbia avuto per effetto di aumentare il "prezzo d'acquisto del burro", nel senso attribuito alla suddetta espressione dall'art. 29 del regolamento (CEE) della Commissione n. 685/69, con le modifiche ad esso apportate dall'art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione n. 1064/69 e successivamente dall'art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione n. 603/70.

2. In caso di soluzione affermativa della prima questione: se il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2498/74 abbia avuto per effetto di aumentare il "prezzo d'acquisto del burro" a) indipendentemente oppure b) a causa di quanto disposto dal regolamento (CEE) della Commissione n. 2517/74.

3. Se, nel caso in cui il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2498/74 abbia realizzato tale aumento del "prezzo d'acquisto del burro" ed una riduzione delle sovvenzioni dovute all'attrice dal convenuto, e ciò in base al regolamento (CEE) della Commissione n. 2517/74, quest'ultimo regolamento sia valido e vincolante in relazione a contratti come quelli indicati nel terzo allegato conclusi anteriormente all'emanazione dei suddetti regolamenti.

4. Se, nel caso in cui una sovvenzione sia dovuta dal convenuto all'attrice, l'intera sovvenzione vada versata al tasso rappresentativo vigente per la sterlina irlandese alla data di cessazione del deposito in magazzino, oppure parte della sovvenzione si riferisca al periodo precedente il 7 ottobre 1974 e vada corrisposta al tasso rappresentativo vigente prima di tale data.»

5. Copia dell'ordinanza di rinvio è pervenuta alla Corte di giustizia il 25 luglio 1977.

La società An Bord Bainne Co-operative Ltd., rappresentata dai «solicitors» McCann Fitzgerald Roche e Dudley, con l'assistenza dei «counsels» Nial Fennelly e Roderick J. O'Hanlon, il Ministero dell'agricoltura e della pesca, rapprentato da Liam J. Lysaght, Chief State Solicitor, in qualità d'agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Richard Wainwright, in qualità

d'agente, hanno presentato osservazioni scritte a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha aperto la fase orale senza procedere ad istruttoria e, con ordinanza 9 novembre 1977, ha deciso, in conformità all'art. 95 del regolamento di procedura, di assegnare il procedimento alla Prima Sezione.

II — Le osservazioni depositate a norma dell'art. 25 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE

A — Pur ammettendo, ai fini del presente procedimento, che gli aiuti che le spettavano in esecuzione dei contratti in esame andavano diminuiti di una somma pari all'aumento del prezzo d'acquisto del burro operato dal regolamento del Consiglio n. 2496/74, la *società An Bord Bainne* precisa che soltanto mediante questo regolamento il prezzo d'acquisto del burro avrebbe potuto essere legittimamente modificato durante la stagione lattiero-casearia di cui trattasi e che è pertanto inesatto affermare che il suddetto prezzo ha subito, incidentalmente ed indirettamente, un'ulteriore modifica in seguito al regolamento n. 2498/74. L'espressione «prezzo d'acquisto», di cui al regolamento n. 1064/69, si riferisce infatti al prezzo d'acquisto del burro espresso in u.c., quale è fissato con uno specifico provvedimento dal Consiglio per ogni stagione lattiero-casearia, con la sola riserva della facoltà del Consiglio di modificarlo mediante un atto debitamente deliberato nel corso della stagione per cui esso è stato fissato. Il regolamento n. 2498/74 non ha alcuna incidenza sul prezzo d'acquisto del burro che, essendo espresso in u.c., non è per nulla toccato dalla modifica del tasso rappresentativo di conversione della sterlina irlandese.

Una simile modifica dimostra semplicemente che i vecchi tassi rappresentativi di conversione non riflettevano la realtà economica dell'epoca. Nel tentativo di riequilibrare tale situazione il regolamento ha fissato un nuovo tasso rappresentativo di conversione allo scopo di porre i nuovi Stati membri in condizioni di parità con i loro «partners» comunitari.

D'altro lato, il prezzo d'intervento del burro può essere modificato soltanto dalle istituzioni comunitarie e non già dagli enti di intervento nazionali. Nel periodo in cui furono stipulati i contratti in questione, l'art. 29 del regolamento n. 685/69 affrontava il problema della modifica dell'importo dell'aiuto soltanto nell'ipotesi d'una variazione del prezzo d'acquisto del burro (espresso in u.c.). Nello stesso senso occorre interpretare il riferimento ad una variazione dei prezzi contenuto nei contratti d'ammasso di cui si discute. Per di più, come risulta dall'art. 10, n. 1, 1° comma, del regolamento n. 985/68, il quale precisa che l'importo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato «per la Comunità», detto importo deve essere identico in qualsiasi parte della Comunità. Ciò non si verificherebbe però se l'importo del suddetto aiuto avesse potuto essere ridotto in conseguenza d'una modifica del tasso rappresentativo della sterlina irlandese.

La società An Bord Bainne conclude quindi l'esame della *prima questione*, proponendo al riguardo la seguente soluzione:

«Il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2498/74 non determinava un aumento del "prezzo d'acquisto" del burro, nell'accezione di detto termine ai sensi dell'art. 29 del regolamento (CEE) della Commissione n. 685/69, nella versione conseguente alle modifiche ad esso apportate dall'art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione n. 1064/69 e

dall'art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione n. 603/70».

Passando poi all'esame della *seconda questione,* la società An Bord Bainne nega che l'espressione «prezzo d'acquisto», quale figura nei precitati regolamenti, possa essere stata modificata in seguito al regolamento n. 2517/74 ed aver così assunto, in forza di tale regolamento, a partire dal 1° ottobre 1974, un nuovo significato in cui sarebbe incorporata la nozione di «equivalente in moneta nazionale» effettivamente ricevuto da chi vende in regime d'intervento.

Il diritto dell'interessato ad ottenere il versamento d'un aiuto all'ammasso si fonda, fra l'altro, su contratti d'ammasso conclusi con l'ente d'intervento competente, nei quali sono precisate le relative condizioni. Se il regolamento n. 2517/74 andasse interpretato nel senso ch'esso abbia aggiunto a tali condizioni la possibilità non prevista d'una modifica della situazione contrattuale a seguito dell'aumento del prezzo d'acquisto espresso in moneta nazionale, la struttura del contratto ne risulterebbe unilateralmente modificata a scapito dell'interessato.

Tale modifica unilaterale d'un diritto di natura contrattuale sarebbe tuttavia contraria ad un principio generale di diritto comune a tutti gli Stati membri secondo il quale nessuno può essere privato d'un diritto di proprietà senza equo indennizzo. Per di più, risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali e di rispetto dei principi generali del diritto — giurisprudenza che la società An Bord Bainne esamina dettagliatamente — che il diritto comunitario protegge i diritti quesiti e riconosce che il legittimo affidamento riposto dagli operatori nel mantenimento d'una disciplina vigente può, in determinate circostanze, esigere la garanzia che gli accordi commerciali già conclusi possano essere eseguiti come prestabilito. La normativa concernente il sistema d'aiuto all'ammasso privato di burro e di panna rende particolarmente necessari il rispetto e l'applicazione di questi principi giurisprudenziali.

Il fatto che l'importo dell'aiuto nonché l'oggetto di altre clausole contrattuali siano fissati da regolamenti comunitari e che, d'altra parte, l'applicazione del sistema sia vincolata a precise condizioni, quali la conclusione di contratti formali fra l'interessato e l'ente d'intervento competente e l'osservanza di un periodo minimo di deposito all'ammasso, dimostra infatti che la persona che vuole ottenere un aiuto e che a tal fine ha stipulato un contratto d'ammasso è indotta dalle predette condizioni e dalla garanzia del pagamento d'un determinato importo ad agire in modo tale ch'ella subirebbe, in mancanza di tale garanzia, numerose perdite (immobilizzo di capitali, spese di magazzinaggio e di uscita dall'ammasso, rischio commerciale, ecc.).

Così stando le cose, si deve dunque interpretare il regolamento n. 2517/74 nel senso che esso non ha leso i diritti quesiti ed il legittimo affidamento degli operatori che s'erano impegnati, prima della sua applicazione, con contratti d'ammasso per ottenere l'aiuto in questione. La Corte dovrebbe quindi risolvere negativamente la parte sub b) della seconda questione.

Le considerazioni di cui sopra servono, secondo la An Bord Bainne, anche per risolvere la *terza questione.*

Quando furono conclusi i contratti d'ammasso, la sola ipotesi di diminuzione degli aiuti espressi in unità di conto convenuta fra le parti era collegata ad un aumento del prezzo d'acquisto del burro, cioè di una cifra fissata in u.c. per ciascuna stagione mediante uno specifico provvedimento del Consiglio. Tentando con il regolamento n. 2517/74, al quale vengono attribuiti effetti anche nei confronti dei contratti d'ammasso conclusi prima della sua

entrata in vigore, di modificare tale situazione contrattuale, la Commissione viola i citati principi del rispetto dei diritti quesiti e del legittimo affidamento, riconosciuti dal diritto comunitario.

Ciò facendo, la Commissione non soltanto ha emanato un atto incompatibile con il Trattato e con le norme concernenti la sua applicazione, ma ha per di più esorbitato dai poteri che le conferiscono l'art. 155, quarto trattino, del Trattato e l'art. 6, n. 7, del regolamento n. 804/68. Attribuendo alla Commissione il potere di fissare «le modalità d'applicazione del sistema d'intervento ed in particolare l'importo dell'aiuto all'ammasso privato», il Consiglio non ha inteso conferirle il potere di adottare con effetto retroattivo norme che portassero ad una diminuzione degli aiuti il cui pagamento era stato concordato in precedenza.

Il Consiglio stesso ha infatti stabilito, nel regolamento n. 985/68, le circostanze da cui può dipendere la maggiorazione o la diminuzione dell'aiuto: esso ha contemplato nel predetto testo la possibilità d'una «maggiorazione» dell'aiuto qualora il mercato subisca un andamento sfavorevole che non fosse prevedibile in quel momento, e la possibilità d'una «modifica» per i «contratti da stipulare», qualora la situazione del mercato lo esiga, ma non ha preso in esame le possibilità di «diminuzione» dell'aiuto per i contratti esistenti.

Per di più, la Commissione ha violato, in tale caso, forme sostanziali, giacché non ha spiegato a sufficienza nel regolamento i motivi che l'hanno indotta ad allontanarsi notevolmente dai principi normalmente applicati nel diritto comunitario.

Per quanto riguarda infine la soluzione della *quarta questione*, la società An Bord Bainne ritiene che, visti in particolare gli artt. 4, n. 2, e 6 del regolamento n. 1134/68, l'art. 26 del regolamento n. 685/69 e le diverse clausole dei contratti d'ammasso stipulati nel caso di specie, e tenuto conto della giurisprudenza della Corte relativa alle disposizioni in esame, il diritto a fruire dell'aiuto all'ammasso sorga soltanto nel momento in cui il burro lascia il deposito al termine del periodo minimo richiesto, con l'autorizzazione scritta dell'ente d'intervento, se nel frattempo sono state pienamente rispettate le clausole contrattuali. La società An Bord Bainne propone pertanto di risolvere la questione nel senso che il tasso di conversione da applicarsi all'intero importo in u.c. spettante come aiuto all'ammasso è quello in vigore alla data in cui il burro viene fatto uscire dall'ammasso.

B — *Il Ministro dell'agricoltura e della pesca* rinvia, nelle sue osservazioni scritte, agli argomenti dedotti nella causa principale. Egli afferma in particolare che la modifica del tasso di cambio della sterlina irlandese, decisa dal Consiglio col regolamento n. 2498/74, ha determinato un aumento del prezzo d'acquisto del burro, espresso in moneta irlandese, applicato dagli enti d'intervento; aumento che, aggiunto a quello provocato dal regolamento n. 2496/74 del Consiglio che aveva fissato un nuovo prezzo d'acquisto del burro per l'Irlanda, espresso in u.c., ha per conseguenza che la società An Bord Bainne non ha alcun diritto di ricevere un aiuto all'ammasso privato del burro e della panna in forza dei contratti d'ammasso da essa conclusi.

D'altra parte, seppur s'ammettesse che il regolamento n. 2498/74 non abbia toccato espressamente o implicitamente il livello del prezzo d'intervento del burro in Irlanda, si dovrebbe attribuirgli tale effetto in virtù del regolamento n. 2517/74. Anche se l'espressione «prezzo d'acquisto» del burro, figurante nel regolamento n. 1064/69 e nei contratti conclusi dall'interessata, si riferiva in precedenza al prezzo d'intervento in u.c. fissato per ciascuna stagione da uno specifico provvedimento del Consiglio, a

decorrere dal 1° ottobre 1974, data dell'entrata in vigore del regolamento n. 2517/74, essa ha assunto un nuovo significato in seguito all'incorporazione della nozione di «equivalente in moneta nazionale» effettivamente ricevuto da chi vende in regime d'intervento.

Il Ministro dell'agricoltura ritiene inoltre che, nell'ipotesi prospettata dall'ultima questione del giudice proponente, l'importo dovuto all'interessata in adempimento degli obblighi assunti con i precitati contratti vada calcolato applicando il tasso di conversione in vigore alle varie date e che il nuovo tasso di conversione risultante dal regolamento n. 2498/74 non vada applicato alle unità di conto divenute esigibili prima della sua entrata in vigore.

Egli rinvia, per il resto, alle osservazioni scritte presentate alla Corte dalla Commissione delle Comunità europee.

C — La *Commissione delle Comunità europee* illustra anzitutto gli elementi costitutivi del sistema dell'aiuto all'ammasso privato di burro e panna, sistema che mira a compensare le oscillazioni stagionali di prezzo grazie al temporaneo ritiro dal mercato e che non va confuso col sistema d'acquisto da parte degli enti d'intervento.

Dopo avere in particolare menzionato i criteri su cui si fonda il calcolo dell'importo dell'aiuto da essa fissato, la Commissione ricorda che, in forza dell'art. 29 del regolamento n. 685/69, come modificato dai regolamenti nn. 880/69, 1064/69 e 603/70, detto importo viene corretto in funzione delle eventuali variazioni del prezzo d'acquisto per il burro che si trova all'ammasso a quella data. Tale articolo, nella sua versione originale, circoscritta all'ipotesi d'un aumento dell'importo dell'aiuto, si proponeva di compensare a favore dei depositanti le perdite risultanti dalla suggerita diminuzione del prezzo d'intervento del burro. Per questo motivo è stato ritenuto opportuno che l'aiuto, il cui ammontare era stato calcolato in base ai prezzi prevedibili, fosse nuovamente calcolato qualora un atto comunitario influisse sui prezzi, sia diminuendoli, come si era prospettato in origine, sia aumentandoli, come era stato messo in conto successivamente. Il guadagno preventivato dal depositante per l'insieme dell'operazione subirebbe infatti nel primo caso una diminuzione imprevista, nel secondo un aumento imprevisto. Modifiche tenenti conto di queste esigenze sono così state apportate a questo regolamento nel 1970, quando è stata soppressa la limitazione ad una sola stagione commerciale (regolamento della Commissione 31 marzo 1970, n. 603; GU 1970, n. L 72, pag. 62), e nel 1974 con il regolamento n. 2517/74 che vi ha aggiunto le disposizioni ora in discussione. Si può pensare che, anche in mancanza di queste espresse disposizioni, l'art. 29 andrebbe interpretato allo stesso modo, giacché il suo scopo è precisamente quello di neutralizzare, nei confronti del depositante vincolato da un contratto, gli effetti delle variazioni dei prezzi comunitari che potrebbero influire sulla sua posizione di mercato al termine del periodo d'ammasso.

In realtà, come dimostra il motivo illustrato nel regolamento n. 2517/74, si deve pensare che quest'ultimo determini una modifica sostanziale nell'applicazione dell'art. 29. Questa opinione concorda con la posizione assunta dal Consiglio nel novembre 1973 quando stabilì, su proposta della Commissione, i provvedimenti da adottare in seguito alla rivalutazione del fiorino olandese. Fra questi provvedimenti figurava l'autorizzazione concessa ai Paesi Bassi di accordare, per i quantitativi di burro e di panna che, alla data della decisione del Governo olandese di rivalutare il fiorino del 5 %, fossero oggetto di contratti d'ammasso stipulati con l'ente d'intervento, un aiuto speciale, destinato a compensare la perdita risultante dal nuovo tasso rappresentativo di conver-

sione del fiorino olandese, deciso dal Consiglio. In tale occasione le autorità comunitarie ritennero che l'art. 29, nella versione allora in vigore, non potesse chiaramente venire interpretato nel senso ch'esso attribuisse in modo automatico al depositante olandese vincolato da un contratto il diritto all'aumento del previsto aiuto nel caso di diminuzione effettiva del prezzo d'intervento espresso in fiorini, risultante dalla modifica del tasso di conversione, e che fosse quindi necessaria un'altra iniziativa per compensare l'eventuale perdita subita dal depositante.

Un altro punto degno d'attenzione concerne la data d'entrata in vigore del regolamento n. 2517/74 che, adottato il 3 ottobre 1974 e pubblicato il giorno successivo, è entrato in vigore il 1° ottobre 1974. La scelta di questa data è semplicemente dovuta al fatto che la Commissione aveva proposto il 1° ottobre 1974 per l'entrata in vigore dei nuovi tassi rappresentativi delle sterline britannica e irlandese.

Per completare l'illustrazione dell'art. 29 del regolamento n. 685/69 occorre infine ricordare le modifiche ad esso apportate, dopo i fatti che sono all'origine della presente controversia, dal regolamento della Commissione 26 marzo 1975, n. 837 (GU 1975, n. L 79, pag. 52), il quale dispone che ogni importo che venga ad aggiungersi al prezzo d'intervento in vigore prima dell'applicazione d'un nuovo prezzo d'intervento sia considerato come aumento del prezzo d'intervento ai sensi del suddetto art. 29 e che l'importo dell'aiuto all'ammasso privato sia ridotto di conseguenza. Lo scopo d'una simile modifica è manifestamente identico a quello della modifica apportata dal regolamento n. 2517/74, cioè quello di togliere al depositante il vantaggio supplementare d'un aumento di prezzo ch'egli potrebbe ricevere al termine del periodo d'ammasso.

Ciò detto, la Commissione descrive brevemente il sistema dei provvedimenti monetari concernenti il caso di specie, ed in particolare il sistema dei «tassi rappresentativi» che, in uso solamente nel settore agricolo, fissano il rapporto fra l'unità di conto ed una certa moneta nazionale, nonché fra le diverse monete nazionali.

Dopo aver indicato il funzionamento e l'origine del sistema, la Commissione ricorda che ogni variazione del tasso rappresentativo induce una modifica dei prezzi agricoli nello Stato membro interessato, verso l'alto in caso di svalutazione del predetto tasso e verso il basso nel caso di rivalutazione. Per limitare gli inconvenienti legati alla rivalutazione che consistono specialmente, per gli Stati a moneta forte, nella riduzione dei prezzi agricoli, è stata di recente presa l'abitudine di far coincidere la data d'entrata in vigore della «rivalutazione» con l'inizio della stagione commerciale, visto che la fissazione dei prezzi agricoli in u.c., decisa a quella data, comporta normalmente l'aumento degli stessi e può quindi compensare la diminuzione di prezzo dovuta alla rivalutazione del tasso rappresentativo.

La revisione dei prezzi agricoli effettuata dal regolamento del Consiglio n. 2496/74 ed oggetto della presente controversia ha carattere eccezionale in quanto deroga a quel principio dell'organizzazione comune dei mercati agricoli che contempla la fissazione annua dei prezzi in base alla quale i produttori ed i commercianti possono formulare le loro previsioni ed elaborare i loro programmi per tutta la stagione. I motivi di questa revisione che implica, per l'Irlanda, l'aumento del prezzo del burro espresso in u.c., sono chiaramente illustrati nel preambolo del regolamento n. 2496/74. La circostanza che questo regolamento sia stato reso applicabile lo stesso giorno del regolamento n. 2498/74, relativo alla fissazione del nuovo tasso rappresentativo di conversione della sterlina irlandese, mostra che

il margine di svalutazione contenuto in quest'ultimo testo va considerato come legato all'aumento generale dei prezzi e come diretto, almeno in parte, a realizzare gli stessi obiettivi, cioè il rialzo dei prezzi dei prodotti agricoli irlandesi, giustificato dalla necessità di tener conto delle eccezionali difficoltà in materia agricola cui fa riferimento il regolamento n. 2496/74, aggravate, nel caso dei produttori irlandesi, dalla svalutazione particolarmente forte della loro moneta nel periodo 1973-1974.

Dopo aver svolto tali considerazioni, la Commissione cerca di risolvere le questioni poste dal giudice irlandese. Per quanto riguarda le *due prime questioni*, ch'essa ritiene opportuno trattare congiuntamente, la Commissione constata che, in base all'esame sopra esposto, la modifica del tasso rappresentativo ad opera del regolamento n. 2498/74 ha determinato l'aumento del prezzo d'acquisto del burro, ai sensi dell'art. 29 del regolamento n. 685/69. Dal predetto esame s'evince che, fino all'emanazione del regolamento n. 2517/74, la Commissione ha interpretato l'art. 29 in senso restrittivo: prima del suddetto regolamento, la modifica del prezzo d'acquisto dovuta alla variazione del tasso rappresentativo non veniva considerata come una modifica del prezzo d'acquisto a norma del precitato art. 29. Qualora la Corte accogliesse un'interpretazione più ampia dell'espressione «aumento del prezzo d'acquisto», figurante nella prima versione dell'art. 29, la Commissione non vi si opporrebbe, giacché detta interpretazione è, a suo parere, conforme agli scopi di detto articolo, che mira a neutralizzare, nei confronti del depositante, gli effetti di variazioni imprevedibili del prezzo che egli otterrà al termine del periodo d'ammasso, determinate dalle decisioni comunitarie in materia di prezzi. Nondimeno, considerata la politica da essa costantemente seguita, la Commissione ritiene doveroso interpretare più restrittivamente l'art. 29 del regolamento n. 685/69, affermando che il regolamento n. 2498/74 può aumentare il prezzo d'intervento del burro solo per effetto delle modifiche apportate dal regolamento n. 2517/74.

Circa la *terza questione*, la Commissione ritiene necessario interpretare il regolamento n. 2517/74 nel senso che esso modifica l'importo dell'aiuto spettante ai depositanti che tenevano in un ammasso privato quantitativi di burro e di panna alla data dell'entrata in vigore del regolamento stesso ed ai quali dovevano essere pagati degli aiuti in una moneta il cui tasso rappresentativo era ormai svalutato in applicazione del regolamento n. 2498/74. Ogni altra interpretazione priverebbe di contenuto il regolamento n. 2517/74 fino al prossimo adeguamento dei tassi rappresentativi, quando invece anche il momento scelto per la sua emanazione indica chiaramente ch'esso è stato ideato per applicarsi agli effetti delle modifiche apportate ai tassi rappresentativi il 7 ottobre 1974.

Le varie critiche mosse dall'attrice nella causa principale al regolamento n. 2517/74 sono del resto infondate.

— Per quanto riguarda la censura secondo cui il suddetto regolamento violerebbe i diritti degli interessati, basta osservare che tale regolamento è al tempo stesso giustificato ed equo, dal momento che la modifica del prezzo d'intervento risultante dalla variazione del tasso rappresentativo e la modifica dello stesso prezzo espresso in u.c. hanno i medesimi effetti sui diritti del depositante, come previsto dall'art. 29. Tale disposizione intende precisamente evitare che chi ha conferito all'ammasso quantitativi di burro e di panna, in forza di contratti stipulati con gli enti d'intervento, subisca le conseguenze d'un andamento sfavorevole imprevedibile o fruisca di inopinati vantaggi in seguito a modifiche di prezzo causate da provvedimenti comunitari (cfr. allegato II delle osservazioni scritte).

— Circa la censura attinente all'effeto retroattivo del regolamento n. 2517/74, la Commissione ricorda che, quando detto regolamento fu emanato, essa pensava che, conformemente alla sua proposta, il regolamento del Consiglio recante modifica del tasso rappresentativo sarebbe entrato in vigore il 1° ottobre 1974 e che fosse quindi opportuno fissare per quella stessa data l'entrata in vigore del regolamento n. 2517/74. D'altronde, questo aspetto della controversia non ha alcuna influenza sulla posizione dell'interessata, visto che un depositante potrebbe dolersi degli effetti retroattivi del regolamento soltanto se la svalutazione avesse avuto luogo il 1° ottobre e lo svincolo dall'ammasso fosse stato effettuato fra il 1° e il 4 ottobre.

— In merito al gravame concernente la violazione dei diritti quesiti, la Commissione parte dall'esame dei contratti d'ammasso conclusi nel caso di specie, incentrato in particolare sulle clausole 10-13 e 17. Da un lato, risulta da tale esame che, per tre di questi contratti, relativi a burro depositato all'ammasso nel periodo compreso fra luglio e settembre, la condizione fondamentale relativa alla durata minima dell'ammasso non era ancora soddisfatta il 4 ottobre 1974, mentre è possibile, per quanto poco probabile, che tale condizione fosse soddisfatta alla predetta data per due altri contratti concernenti quantitativi di burro entrati all'ammasso nel mese di giugno. Dall'altro lato, anche dando per scontato che la condizione fosse soddisfatta, si potrebbe senz'altro concludere, sulla base della giurisprudenza della Corte in materia di diritti quesiti, che nessuno dei contratti stipulati dall'interessata le conferiva un vero e proprio diritto al pagamento di un importo qualsiasi, a titolo d'aiuto, finché i quantitativi di cui trattasi non fossero usciti dall'ammasso.

— L'argomento secondo cui l'interessata sarebbe stata nella fattispecie privata d'un vantaggio sul quale poteva ragionevolmente far conto contrasta con la giurisprudenza della Corte ed in particolare col principio enunciato dall'avvocato generale nelle cause riunite 95-98/74 (Racc. 1975, pag. 1643). L'art. 29 del regolamento n. 685/69 intendeva chiaramente neutralizzare «qualsiasi» vantaggio o svantaggio che la modifica del prezzo d'intervento potesse determinare per i depositanti privati. Benché quest'obiettivo non sia espressamente indicato, i depositanti non potevano ragionevolmente sperare che il principio inerente alla precitata disposizione non fosse applicato anche nel caso di modifica del prezzo d'intervento espresso in moneta nazionale, tanto più che, come si è ricordato, dei provvedimenti erano stati adottati nel 1973 per correggere, a vantaggio dei depositanti olandesi, gli effetti della rivalutazione del fiorino olandese sui prezzi che essi avrebbero potuto ottenere al termine del periodo d'ammasso.

— Per quanto riguarda inoltre il gravame relativo alla violazione dei diritti fondamentali, è anzitutto difficile individuare nella fattispecie il diritto fondamentale che, secondo l'interessata, sarebbe stato violato dall'atto comunitario mediante cui è stato azzerato l'aiuto comunitario che essa afferma spettarle. In secondo luogo, non va dimenticato che tali diritti, quando esistono, sono sottoposti a certi limiti e che comunque le garanzie in base ad essi accordate non possono estendersi sino a tutelare semplici prospettive o interessi commerciali, in cui è insito un elemento di rischio che attiene alla natura stessa dell'attività economica.

La Commissione respinge altresì la censura di sviamento di potere, richiamandosi alle considerazioni generali svolte in precedenza ed osservando che, secondo i calcoli riportati nell'allegato II delle sue osservazioni, la posizione finanziaria dei depositanti che si

trovano nella situazione dell'attrice risulta più vantaggiosa di quanto non fosse prima della svalutazione della sterlina irlandese, pur tenendo conto dell'azzeramento dell'aiuto litigioso. La Commissione rileva inoltre che un provvedimento come quello in esame rientra, per il suo contenuto e per il suo scopo, nei provvedimenti ch'essa può adottare in forza della delega contenuta nell'art. 6, n. 7, del regolamento del Consiglio n. 804/68, e non comporta quindi uno sviamento di potere.

La Commissione contesta infine la censura di insufficiente motivazione, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte e facendo notare che la motivazione del regolamento n. 2517/74 non è così manchevole da impedire all'interessata di distinguere, viste le circostanze del caso, la ragion d'essere e le finalità del regolamento o alla Corte di esercitare il controllo di legittimità.

Circa la *quarta questione* la Commissione precisa ch'essa potrebbe trascurarla, avendo in precedenza argomentato che nella fattispecie non era dovuto alcun aiuto. Ad ogni buon fine, essa osserva che, qualora il burro si trovi in un ammasso privato al momento dell'entrata in vigore del nuovo tasso rappresentativo, l'intero ammontare dell'aiuto va pagato in base al nuovo tasso. La Commissione considera in particolare che, potendo l'importo spettante a titolo d'aiuto venire modificato, in forza dell'art. 29 del regolamento n. 685/69, fino alla data dello svincolo dall'ammasso, l'aiuto non è «esigibile» prima di tale data.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la Commissione suggerisce che le questioni vengano risolte come segue:

1. L'art. 29 del regolamento della Commissione 14 aprile 1969, n. 685, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte, modificato dal regolamento n. 2517/74, va interpretato nel senso che il regolamento del Consiglio 2 ottobre 1974, n. 2498, recante fissazione dei tassi rappresentativi di conversione da applicarsi nel settore agricolo per le monete dei nuovi Stati membri ha determinato un aumento del prezzo d'acquisto del burro espresso in sterline irlandesi.
2. L'esame delle questioni sollevate non ha posto in evidenza alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento della Commissione 3 ottobre 1974, n. 2517, che modifica il regolamento n. 685/69 per quanto concerne l'adeguamento dell'aiuto all'ammasso privato del burro in caso di variazione del prezzo d'acquisto.
3. Il regolamento n. 2517/74 si applica alle partite di burro e di panna, oggetto di contratti d'ammasso privato, che siano state depositate all'ammasso prima del 3 ottobre 1974.

III — La fase orale del procedimento

La società An Bord Bainne e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 1° dicembre 1977.

Poiché la composizione della sezione è stata modificata, si è deciso, sentite le parti nella causa principale, di riaprire il dibattimento all'udienza del 26 gennaio 1978.

Avendo le parti nella causa principale dichiarato di non aver nulla da aggiungere a quanto precedentemente esposto, l'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni nel corso della medesima udienza.

In diritto

1 Con ordinanza 13 luglio 1977, pervenuta in cancelleria il 25 luglio 1977, la High Court of Ireland ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, alcune questioni concernenti l'interpretazione del regolamento della Commissione 14 aprile 1969, n. 685, relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte (GU 1969, n. L 90, pag. 12), e la validità del regolamento della Commissione 3 ottobre 1974, n. 2517, entrato in vigore il 1° ottobre 1974, recante modifica del regolamento n. 685/69 per quanto concerne l'adeguamento dell'aiuto all'ammasso privato di burro nel caso di variazione del prezzo d'acquisto (GU 1974, n. L 269, pag. 24);

2 le predette questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento instaurato da una società cooperativa irlandese a responsabilità limitata, operante nel settore del commercio del latte e dei prodotti lattiero-caseari, contro il Ministro dell'agricoltura e della pesca che svolge, in Irlanda, le funzioni d'ente d'intervento in materia di politica agricola comune;

3 la controversia fra le parti concerne l'ammontare dell'aiuto che avrebbe dovuto essere versato per determinati quantitativi di burro e di panna che la società attrice aveva depositato in un ammasso privato a norma dell'art. 6 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1968, n. L 148, pag. 13), e che non erano ancora stati svincolati dall'ammasso alla data del 7 ottobre 1974;

4 la società attrice sostiene che, sebbene l'ammontare di tale aiuto sia ridotto, a decorrere dal 7 ottobre 1974, in funzione del nuovo prezzo d'acquisto del burro espresso in unità di conto, fissato dal regolamento del Consiglio 2 ottobre 1974, n. 2496 (GU 1974, n. L 268, pag. 1), esso non è tuttavia toccato dalla modifica del tasso rappresentativo di conversione della sterlina «verde» irlandese, posta in essere dal regolamento del Consiglio 2 ottobre 1974, n. 2498 (GU 1974, n. L 268, pag. 6) anch'essa con effetto dal 7 ottobre 1974;

5 l'ente d'intervento afferma invece che il prezzo d'acquisto del burro per l'Irlanda ha subito, rispetto a quello che era il suo livello prima del 7 ottobre 1974, un duplice aumento, sia in unità di conto sia in moneta nazionale

irlandese, in seguito all'effetto congiunto dei due citati regolamenti del Consiglio;

6 in conseguenza di tale aumento ed in conformità all'art. 29, 2° comma, del regolamento della Commissione n. 685/69, integrato dal regolamento della Commissione n. 2517/74, alla società attrice non spetterebbe alcun aiuto per i quantitativi di burro e di panna che si trovavano ancora all'ammasso alla predetta data.

7 Con le prime due questioni, la High Court domanda se il regolamento del Consiglio n. 2498/74, che ha modificato il tasso di conversione dell'unità di conto in sterline irlandesi, abbia determinato un aumento del «prezzo d'acquisto del burro», nel senso attribuito alla suddetta espressione dall'art. 29 del regolamento della Commissione n. 685/69, con le modifiche ad esso apportate dai regolamenti della Commissione n. 1064/69 e n. 603/70, e se tale aumento abbia avuto luogo indipendentemente dalle disposizioni del regolamento della Commissione n. 2517/74 oppure in forza di esse.

8 Il regolamento n. 2498/74, recante modifica del tasso rappresentativo di conversione della sterlina verde irlandese che era stato fissato dal regolamento del Consiglio 31 gennaio 1973, n. 222 (GU 1973, n. L 27, pag. 4), s'applica, secondo quanto dispone il suo art. 1, alle «operazioni da effettuarsi in applicazione di atti concernenti la politica agricola comune»;

9 il regolamento del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1134 (GU 1968, n. L 188, pag. 1), cui rinvia il quarto considerando del regolamento n. 2498/74, non menziona, nel suo allegato, fra gli importi da adeguare nel caso di modifica della parità della moneta nazionale d'uno Stato membro rispetto all'unità di conto, il prezzo d'acquisto applicato dagli enti d'intervento;

10 è dunque escluso che il regolamento n. 2498/74, considerato unicamente in rapporto alla disciplina nel cui ambito è stato adottato, abbia l'effetto di determinare un aumento del prezzo d'acquisto del burro espresso in moneta nazionale irlandese;

11 viceversa, la modifica del prezzo d'acquisto in ragione del mutamento della parità fra l'unità di conto ed una moneta nazionale è espressamente contemplata dall'art. 29 del regolamento n. 685/69, come integrato dal regolamento della Commissione n. 2517/74;

12 dopo aver enunciato che l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di burro è maggiorato o diminuito in funzione della modifica inversamente corrispondente del prezzo d'acquisto espresso in unità di conto, l'art. 29 precisa, nel suo ultimo comma, che

«le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in caso di modifica dell'importo, espresso in moneta nazionale, del prezzo d'acquisto del burro praticato dall'organismo d'intervento interessato»;

13 il regolamento n. 2517/74, che aggiunge il citato ultimo comma all'art. 29, entrò in vigore il 1° ottobre 1974 ed era pertanto applicabile alla data in cui entrò in vigore il regolamento n. 2498/74, emanato il 7 ottobre 1974;

14 le due prime questioni vanno dunque risolte affermando che, in forza dell'art. 29 del regolamento della Commissione 14 aprile 1969, n. 685, come completato dal regolamento della Commissione 3 ottobre 1974, n. 2517, il regolamento del Consiglio 2 ottobre 1974, n. 2498, ha determinato un aumento del prezzo d'acquisto del burro espresso in sterline irlandesi.

15 Con la terza questione la High Court domanda se, qualora si debba ritenere che il regolamento del Consiglio n. 2498/74 abbia realizzato un aumento del prezzo d'intervento del burro, in conseguenza di quanto disposto dal regolamento della Commissione n. 2517/74, quest'ultimo regolamento vada ritenuto valido e sia vincolante per i contratti d'ammasso privato stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore.

16 Il sistema degli aiuti all'ammasso privato di burro, contemplato dall'art. 6, n. 2, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, è una delle misure d'intervento create dal suddetto regolamento allo scopo di realizzare gli obiettivi della politica agricola comune indicati nell'art. 39 del Trattato;

17 il regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n. 985 (GU 1968, n. L 169, pag. 1) dichiara, nel suo sesto e nel suo ultimo considerando, che queste misure «devono consentire di seguire l'evoluzione della situazione del mercato» e, per quanto concerne specialmente l'ammasso privato, «contribuire a realizzare l'equilibrio del mercato»;

18 a tale scopo, l'art. 10 del regolamento contempla la possibilità di modificare l'aiuto all'ammasso privato qualora, al momento dello svincolo dall'ammasso, il mercato abbia subito un andamento sfavorevole imprevedibile;

19 alla stregua di questa disposizione, l'art. 29 del regolamento n. 685/69 disponeva, nella sua prima versione, che «qualora una diminuzione del prezzo d'acquisto del burro da parte dell'organismo d'intervento abbia luogo . . ., l'aiuto di cui all'art. 24 viene maggiorato di un importo uguale a tale diminuzione per le quantità di burro che si trovavano sotto contratto e che sono entrate all'ammasso prima della data d'applicazione della modifica del prezzo d'acquisto»;

20 i regolamenti della Commissione n. 880/69 (GU 1969, n. L 114, pag. 11), n. 1064/69 (GU 1969, n. L 139, pag. 14) e n. 603/70 (GU 1970, n. L 72, pag. 62) hanno completato il sistema così creato, prevedendo la possibilità di modifica dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato anche nell'ipotesi di maggiorazione del prezzo d'acquisto del burro applicato dagli enti d'intervento;

21 detta normativa si spiega con la preoccupazione della Commissione di far sì che l'applicazione del regime dell'aiuto all'ammasso privato di burro tenesse conto dell'andamento del mercato, così da garantire la corrispondenza, voluta dal regolamento di base n. 804/68, tra l'ammontare dell'aiuto concesso ed il livello dei prezzi effettivi al termine del periodo d'ammasso;

22 tale scopo non verrebbe raggiunto se la modifica del prezzo di acquisto dovesse trasformarsi, per l'operatore che svincola la merce dall'ammasso, in uno svantaggio o, viceversa, in un beneficio ingiustificato in particolare di fronte agli operatori che abbiano fatto ricorso, nella stessa stagione commerciale, al sistema dell'acquisto da parte degli enti d'intervento;

23 il regolamento n. 2517/74, equiparando la modifica del prezzo d'acquisto espresso in moneta nazionale alla modifica dello stesso prezzo espresso in unità di conto, completa semplicemente la summenzionata disciplina relativa all'adeguamento dell'aiuto all'ammasso privato;

24 poiché ogni diminuzione o aumento del prezzo d'acquisto, qualunque ne sia l'origine, si ripercuote sui prezzi di mercato, specialmente nel caso d'un mercato esuberante come è quello dei prodotti lattiero-caseari, l'equiparazione di cui sopra consente infatti di adeguare l'importo dell'aiuto all'ammasso privato ai bisogni effettivi e giustificati dei depositanti.

25 L'attrice nella causa principale sostiene che il regolamento n. 2517/74 viola i diritti che essa ha acquisito in base ai contratti d'ammasso privato conclusi con il competente ente d'intervento nazionale prima della sua entrata in vigore ed è perciò contrario al principio del rispetto dei diritti quesiti.

26 La semplice conclusione dei contratti d'ammasso privato contemplati dall'art. 9 del regolamento del Consiglio n. 985/68 ed il deposito in un ammasso privato non sono fatti che bastino di per sé ad attribuire il diritto al pagamento d'un aiuto di un determinato ammontare;

27 un diritto di questo tipo sorge in capo agli interessati soltanto quando i quantitativi di burro oggetto dei contratti d'ammasso sono rimasti depositati per un periodo minimo determinato, secondo le modalità fissate dal regolamento n. 685/69, ed hanno lasciato il deposito alle condizioni eventualmente stabilite nei contratti stessi, il che non è avvenuto nel caso di specie;

28 d'altra parte, tenuto conto dei motivi d'interesse generale in precedenza indicati, la concessione dell'aiuto all'ammasso privato del burro è sempre sottoposta alle norme della relativa disciplina comunitaria;

29 non potendo quindi essere accolta nel caso di specie la censura di violazione dei diritti quesiti, e neppure quella di violazione della tutela del legittimo affidamento, occorre concludere che il regolamento della Commissione n. 2517/74 s'applica a contratti di ammasso stipulati prima dell'entrata in vigore del regolamento del Consiglio n. 2498/74, per quantitativi di burro non ancora regolarmente svincolati dall'ammasso alla predetta data, cioè il 7 ottobre 1974.

30 L'attrice nella causa principale sostiene inoltre che la Commissione non era competente ad emanare la normativa controversa, giacché solo il Consiglio poteva, a norma dell'art. 6, n. 6, del regolamento n. 804/68, modificare l'importo dell'aiuto all'ammasso privato in funzione della variazione del tasso rappresentativo della sterlina verde irlandese;

31 essa fa valere, a questo scopo, che c'è voluto un regolamento del Consiglio (il regolamento n. 3141/73, GU 1973, n. L 321, pag. 1) per autorizzare i Paesi Bassi, nel novembre 1973, a concedere, per i quantitativi di burro che, alla data della decisione delle autorità olandesi di rivalutare il fiorino del 5 %, erano oggetto d'un contratto d'ammasso, un aiuto speciale volto a

compensare la perdita di valore risultante dall'applicazione del più elevato tasso di conversione agricolo del fiorino.

32 Ai sensi dell'art. 6, n. 7, del regolamento n. 804/68, «le modalità d'applicazione del presente articolo, ed in particolare l'ammontare degli aiuti concessi per l'ammasso privato, sono stabilite secondo la procedura di cui all'art. 30»;

33 detta procedura, caratterizzata dalla presenza del «Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari», attribuisce alla Commissione un potere regolamentare, autorizzandola ad emanare misure normative in materie quali l'aiuto all'ammasso privato del burro;

34 poiché il regolamento n. 2517/74 si riferisce precisamente a questo regime, la censura di incompetenza sollevata nel caso di specie è sprovvista di fondamento giuridico.

35 L'attrice nella causa principale afferma infine che il regolamento n. 2517/74 non è sufficientemente motivato.

36 La motivazione d'un atto normativo può risultare non soltanto dal suo testo, ma altresì dall'insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione;

37 inquadrato nell'ambito delle norme che disciplinano il sistema d'interventi contemplato dai regolamenti del Consiglio n. 804/68 e n. 985/68, e più specialmente in quello dell'aiuto all'ammasso privato, il regolamento n. 2517/74 lascia scorgere i motivi che giustificano l'addizione dell'ultimo comma dell'art. 29 del regolamento n. 685/69;

38 per questi motivi, si deve dichiarare che l'esame della terza questione non ha posto in luce elementi atti ad inficiare la validità del regolamento della Commissione n. 2517/74;

39 ciò premesso, non occorre più esaminare la quarta questione.

Sulle spese

40 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;

41 nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Ireland, con ordinanza 13 luglio 1977, dichiara:

1° **Il regolamento del Consiglio 2 ottobre 1974, n. 2498 ha determinato un aumento del prezzo d'acquisto del burro espresso in sterline irlandesi, in forza dell'art. 29 del regolamento della Commissione 14 aprile 1969, n. 685, con le integrazioni di cui al regolamento della Commissione 3 ottobre 1974, n. 2517.**

2° **L'esame della terza questione non ha posto in luce elementi atti ad inficiare la validità del regolamento della Commissione n. 2517/74.**

3° **Il regolamento della Commissione n. 2517/74 s'applica a contratti d'ammasso conclusi prima che entrasse in vigore il regolamento del Consiglio n. 2498/74 per quantitativi di burro non ancora regolarmente svincolati dall'ammasso a quella data, cioè il 7 ottobre 1974.**

Bosco Donner O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 23 febbraio 1978.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
G. Bosco